

DISPOSIZIONI DI BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI PER FINALITÀ ANTIRICICLAGGIO: PUBBLICATI DALL'AUTORITÀ CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE ANCHE CON RIGUARDO ALL'ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO

- Lo scorso 9 gennaio 2024 Banca d'Italia ha pubblicato una nota di chiarimenti in merito all'applicazione delle "[Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo](#)" (le "Disposizioni") adottate il 26 marzo 2019 e modificate, da ultimo, dal Provvedimento dell'Autorità del 1° agosto 2023, adottato in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05). Su dette modifiche si rinvia alla [Pillola n. 12/2023](#).
- La nota (consultabile al seguente [link](#)) si sofferma a considerare tre argomenti oggetto delle Disposizioni nella versione aggiornata lo scorso agosto, ed in particolare: (1) la nuova figura dell'**Esponente responsabile per l'antiriciclaggio** (Parte Seconda, Sezione III-bis delle Disposizioni); (2) la **Funzione Antiriciclaggio** (Parte Terza, Sezione I delle Disposizioni), (3) le **Disposizioni Applicabili ai Gruppi** (Parte Quarta, Sezioni I e II delle Disposizioni); viene inoltre fornito un chiarimento anche sulle **Disposizioni Transitorie**.
- Con particolare riguardo alla nuova figura dell'**Esponente responsabile per l'antiriciclaggio** (l'"Esponente AML"), della quale i soggetti destinatari alle Disposizioni (i "Destinatari") dovranno dotarsi individuandola tra i membri dell'organo amministrativo, **Banca d'Italia chiarisce che:**
 - (i) **l'incarico può essere attribuito anche all'Amministratore Delegato** (a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e siano considerate eventuali situazioni di conflitto d'interessi) e **può essere attribuito ad un amministratore non esecutivo**, cioè privo di deleghe (purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa), il quale, con la nomina, acquisirà la qualifica di amministratore esecutivo;
 - (ii) in linea con gli Orientamenti EBA, **le Disposizioni non prevedono la possibilità che l'Esponente AML deleghi a terzi lo svolgimento dei propri compiti;**
 - (iii) **le Disposizioni si applicano anche alle succursali di intermediari esteri** (sia UE che extra UE) stabilite in Italia, ma, in questi casi, l'incarico di Esponente AML si intende assegnato agli esponenti delle succursali (ad esempio, al c.d. *Branch Manager*) e non può essere attribuito a un componente dell'organo amministrativo della casa madre; in mancanza di un organo di amministrazione a livello locale non trovano applicazione le previsioni delle Disposizioni che disciplinano la procedura di nomina e i requisiti dell'Esponente AML;
 - (iv) le Disposizioni prevedono che **le policy antiriciclaggio adottate dai Destinatari dettino le ipotesi di conflitto di interessi dell'Esponente AML e le misure atte a prevenirle e mitigarle**, prevedendo la **possibilità di rinviare a tal fine a policy interne già esistenti** a condizione che siano effettivamente idonee a individuare e regolare le ipotesi di conflitto tra l'incarico di Esponente AML e altri incarichi.